

CON ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

ITER DI APPROVAZIONE PREVISTO

00011 DELIBERA ORDINARIA SENZA IMP. SPESA

Inserita nella Seduta di Giunta n. 23 del 01/08/05
con il numero di delibera : 05 001256 n. ordine 000014

PROGR. N. 1256/2005

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno di LUNEDI' 1 (PRIMO) del mese di AGOSTO dell' anno
2005 (DUEMILACINQUE) si e' riunita nella residenza di VIALE A.MORO,
52 , la Giunta regionale con l'intervento
dei Signori:

1) ERRANI VASCO	- Presidente
2) DELBONO FLAVIO	- Vice
Presidente	
3) BASTICO MARIANGELA	- Assessore
4) BRUSCHINI MARIOLUIGI	- Assessore
5) CAMPAGNOLI ARMANDO	- Assessore
6) DAPPORTO ANNA MARIA	- Assessore
7) GILLI LUIGI	- Assessore
8) PERI ALFREDO	- Assessore
9) RABBONI TIBERIO	- Assessore
10) ZANICHELLI LINO	- Assessore

Funge da Segretario l'Assessore BASTICO MARIANGELA

OGGETTO: ASPETTI FORMATIVI DELL'APPRENDISTATO
PROFESSIONALIZZANTE DI CUI ALLA LEGGE
REGIONALE N. 17 DEL 2005. NORME DI

PRIMA ATTUAZIONE.

COD.DOCUMENTO DGL/05/27308

PROGR. N. 1256/2005
14

N. ORDINE

omissis

L'ASSESSORE SEGRETARIO: BASTICO MARIANGELA

Servizio

Il Responsabile del

Giunta

Segreteria e AA.GG. della

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la legge n. 30 del 2003, "Delega al Governo in materia 2003 di occupazione e mercato del lavoro";
- il Decreto Legislativo n. 276 del 2003, in attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla Legge 30/2003;
- la Legge regionale n. 17 del 2005, "Norme per la promozione dell'occupazione, della sicurezza, regolarità e qualità del lavoro";
- la Legge regionale n. 12 del 2003 "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro";
- le "Linee di programmazione ed indirizzi per il sistema formativo e per il lavoro. Biennio 2005-2006 di cui alla delibera del Consiglio regionale n. 612/2004;

Richiamati, della citata L.R. n. 17 del 2005, in particolare:

- l'art. 27 il quale, al comma 2, prevede che "La Giunta regionale, d'intesa con le parti sociali rappresentate nella Commissione di cui all'articolo 51 della legge regionale n. 12 del 2003, definisce, nel rispetto degli standard minimi nazionali, ove fissati, e in coerenza con il sistema regionale delle qualifiche, gli aspetti formativi dell'apprendistato, precisando i criteri progettuali da osservare per l'identificazione degli obiettivi formativi da conseguire e delle modalità per la verifica dei risultati";
- l'art. 29, il quale prevede che "relativamente all'apprendistato professionalizzante di cui

all'art. 49 del Decreto legislativo n. 276 del 2003, la Giunta regionale", a seguito del processo di concertazione sociale e di collaborazione istituzionale e sentita la Commissione assembleare competente, "definisce gli aspetti formativi, nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti nazionalmente ed in coerenza con il sistema regionale delle qualifiche nonché, per quanto attiene l'articolazione della formazione e la sua erogazione, nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro";

- l'art. 31, il quale, al comma 1, prevede che "la Giunta regionale, a seguito dei processi di concertazione sociale e di collaborazione istituzionale ..., definisce i criteri e le modalità di sostegno e contribuzione alla realizzazione e qualificazione delle attività formative dell'apprendistato" e che "tali sostegno e contribuzione possono essere attribuiti ad appositi fondi, costituiti anche presso gli enti bilaterali di cui all'articolo 10, comma 5";

Viste inoltre le proprie deliberazioni:

- n. 936 del 2004 "Orientamenti, metodologia e struttura per la definizione del sistema regionale delle qualifiche";

- n. 2212 del 2004 "Approvazione delle qualifiche professionali in attuazione dell'art. 32, comma 1, lettera c della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12, I provvedimento",

- n. 788 del 2005 "Approvazione delle qualifiche professionali e dei relativi standard formativi, di cui alle deliberazioni di G.R. 2212/04 e 265/05 - II provvedimento"

Richiamato che, ai sensi del citato art. 27, c. 2 della L.R. n. 17/2005 gli aspetti formativi dell'apprendistato sono definiti in coerenza con il sistema regionale delle qualifiche;

Ritenuto necessario provvedere ad una prima applicazione degli aspetti formativi dell'apprendistato professionalizzante, così da rendere immediatamente

attivabili le disposizioni di cui alle norme di legge richiamate, ed in particolare alla definizione dei contenuti essenziali dei piani formativi individuali, alla comunicazioni ai servizi per il lavoro competenti, ed alle forme di accesso alle opportunità di accesso e contribuzione alla realizzazione e qualificazione delle attività formative di apprendistato;

Dato atto dell'intesa in ordine a tali temi, intervenuta il 29 Giugno 2005 con le parti sociali rappresentate nella Commissione regionale tripartita, di cui all'articolo 51 della L.R. n. 12/2003, come risulta dal relativo processo verbale;

Dato atto del parere favorevole espresso dalla competente Commissione assembleare, ai sensi dell'art. 29, comma 1, della L.R. n.17/2005, nella seduta del 27 luglio 2005;

Vista la L.R. n. 43/01, recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";

Dato atto del parere in ordine al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 37, comma 4, della Legge Regionale 26 novembre 2001 n. 43 e della propria deliberazione n. 447/2003 di regolarità amministrativa espresso dal Direttore Generale "Cultura Formazione Lavoro", dott.ssa Cristina Balboni;

Su proposta dell'Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1. di approvare le "Disposizioni di prima applicazione in ordine agli aspetti formativi dell'apprendistato professionalizzante" di cui all'allegato A) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di stabilire che l'esecutività delle "Disposizioni" di cui al punto 1 è individuata nel 12 settembre 2005 e, comunque, non prima dell'entrata in vigore della L.R. n. 17 del 2005;

3. di dare atto che con proprio successivo provvedimento verranno definiti i criteri e le modalità attuative dei contributi di cui al punto 3 del citato allegato A);
4. di rendere disponibili attraverso il sito della Regione Emilia-Romagna documenti e modelli per la trasmissione in via telematica delle comunicazioni di cui al punto 2 del citato allegato A);
5. di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

- - - - -

"Disposizioni di prima applicazione in ordine agli aspetti formativi dell'apprendistato professionalizzante"

Premessa

Le presenti disposizioni individuano un quadro di prima applicazione degli aspetti formativi dell'apprendistato professionalizzante di cui all'articolo 29 della legge regionale n. 17 del 2005 ed all'art. 49 del Decreto legislativo n. 276 del 2003, e in particolare, definiscono:

1. il piano formativo individuale (PFI);
2. i contenuti delle comunicazioni ai servizi per il lavoro competenti;
3. le forme di accesso alle opportunità di sostegno e contribuzione alla realizzazione e qualificazione delle attività formative di apprendistato.

Il Sistema regionale delle qualifiche (SRQ), di cui alla delibera della Giunta regionale n. 936 del 2004 e alle successive delibere relative all'attuazione dell'art. 32, c. 1, lett. a) e c) della L.R. 12/2003, costituisce, ai fini di cui ai punti 1 e 2, il riferimento per la definizione dei profili formativi dell'apprendistato.

Il percorso di apprendistato può consentire il completo o parziale conseguimento di una qualifica o di una o più unità di competenza.

1. Definizione del piano formativo individuale dell'apprendistato professionalizzante

Il piano formativo individuale (PFI):

- a. delinea, per tutta la durata del contratto, il complessivo percorso formativo dell'apprendista;
- b. fa parte del contratto di apprendistato;
- c. è sottoscritto dal datore di lavoro responsabile della comunicazione di instaurazione di rapporto di lavoro e dall'apprendista.

2. Contenuti essenziali del Piano Formativo Individuale

Nel piano formativo individuale sono indicati:

- a) dati identificativi del datore di lavoro (denominazione, codice fiscale, partita iva, indirizzo della sede legale, indirizzo dell'unità operativa interessata, recapito telefonico/fax/e-mail, attività e contratto utilizzato);
- b) dati identificativi dell'apprendista, (cognome, nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza, scadenza del permesso di soggiorno nel caso di stranieri, titolo di studio, centro per l'impiego di riferimento ai sensi del D.Lgs 297/2003);
- c) dati identificativi del tutore aziendale, (cognome, nome, codice fiscale, livello, anni di esperienza, precisando altresì se sia titolare dell'azienda interessata);
- d) qualifica del SRQ assunta a riferimento quale esito del percorso formativo, il quale:
 - d.1 deve risultare coerente con la qualifica indicata, fermo restando che, in ragione della durata del contratto e delle caratteristiche dell'apprendista, possono essere raggiunte solo alcune delle unità di competenza costituenti la qualifica;

d.2 può prevedere, in ragione delle caratteristiche dell'apprendista, interventi diretti all'acquisizione di competenze di carattere trasversale.

Il piano formativo fermo restando il riferimento alla qualifica, può essere adeguato in relazione all'andamento dell'attività formativa, nonché alla verifica delle effettive competenze dell'apprendista.

3. Comunicazioni ai servizi per il lavoro competenti

Le comunicazioni di instaurazione di rapporto di lavoro subordinato relative ai contratti di apprendistato professionalizzante indirizzate dal datore di lavoro interessato al centro per l'impiego competente per territorio devono essere integrate con le indicazioni di cui al punto 2 sub d)

4. Accesso alle opportunità di sostegno e contribuzione delle attività formative dell'apprendistato professionalizzante

Il contributo regionale alla realizzazione delle attività formative, limitatamente alla disponibilità delle risorse, può essere:;

- a. erogato ad appositi fondi, costituiti anche presso gli Enti bilaterali;
- b. erogato sotto forma di voucher per l'apprendista, utilizzabile, d'intesa con il datore di lavoro, rispetto ad un'offerta inserita in un catalogo validato dalla Regione;
- c. assicurato prevedendo la partecipazione degli apprendisti ad attività formative già presenti nella programmazione regionale o provinciale.

La partecipazione pubblica alla contribuzione deve essere equivalente, indipendentemente dalla forma in cui verrà erogata.

Il datore di lavoro e/o l'apprendista che intendono accedere alla opportunità di sostegno e contribuzione alla realizzazione e qualificazione dell'attività formativa dell'apprendistato dovranno attenersi ai termini e alle modalità stabilite dalla Regione, secondo quanto previsto dalla L.R. n. 12/2003, in ordine al finanziamento delle attività formative ed alla certificazione degli esiti dei percorsi formativi previsti dal piano formativo individuale.